



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Bacino del Fiume Sacco”, indetta con nota del 18 maggio 2020 con protocollo n. 35959/MATTM, per l’approvazione del “Piano di caratterizzazione dello stabilimento industriale Sanofi SpA, ricadente nel Comune di Anagni (FR)”. Sanofi SpA.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 321 del 22 novembre 2016 recante la perimetrazione del Sito di bonifica di interesse nazionale “Bacino del Fiume Sacco”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 370/STA del 4 agosto 2017 con il quale sono state approvate le “Linee guida sulle procedure operative ed amministrative per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) Bacino del Fiume Sacco”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto, in particolare, l’articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regola la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli

✓ Resp. Dir.: Distaso L.
Ufficio: RiA_03
Data: 03/09/2020

stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al Dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visti i documenti “Analisi di rischio Sito specifica ex D.Lgs 152/2006 – Aggiornamento 2017, ERM Italia SpA. Luglio 2017” e “Attività di messa in sicurezza d'emergenza – Aggiornamento 2017 e proposta di interruzione del recupero di LNAPL, ERM Italia SpA. Luglio 2017” trasmessi dalla Sanofi SpA con nota del 7 febbraio 2019, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 2414/STA del 7 febbraio 2019;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 aprile 2019 con protocollo n. 7902/STA nella quale si evidenzia alla Sanofi SpA che i dati di monitoraggio su cui si basano i documenti trasmessi di cui al punto precedente sono datati e pertanto non consentono di valutare l'attuale stato di qualità delle matrici ambientali;

Visto il documento “Analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica ex D.Lgs. 152/2006. Aggiornamento 2017 e aggiornamento sulle attività di monitoraggio ambientale 2017-2018” trasmesso dalla Sanofi SpA con nota del 21 maggio 2019, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 9865/STA del 21 maggio 2019;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2019 con protocollo n. 22700/STA con la quale è stata indetta una conferenza di servizi istruttoria con riunione per l'esame del documento “Analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica ex D.Lgs. 152/2006. Aggiornamento 2017 e aggiornamento sulle attività di monitoraggio ambientale 2017-2018”;

Visto il parere dell'ARPA Lazio - Sede di Frosinone trasmesso con nota del 4 dicembre 2019 con protocollo n. 76559, acquisita, nell'ambito della conferenza di servizi istruttoria, al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 24966/STA del 4 dicembre 2019;

Visto il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 4 dicembre 2019 trasmesso dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del 30 dicembre 2019 con protocollo n. 26617/exSTA, che ha ritenuto non approvabile il documento “Analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica ex D.Lgs. 152/2006. Aggiornamento 2017 e aggiornamento sulle attività di monitoraggio ambientale 2017-2018”, suggerendo all'Azienda di procedere alla predisposizione di un nuovo Piano di caratterizzazione;

Visto il “Piano di caratterizzazione dello stabilimento industriale Sanofi SpA, ricadente nel Comune di Anagni (FR)” trasmesso dalla Sanofi SpA con nota del 26 febbraio 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 13905/MATTM del 27 febbraio 2020

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 maggio 2020 con protocollo n. 35959/MATTM, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'approvazione del “Piano di caratterizzazione dello stabilimento industriale Sanofi SpA, ricadente nel Comune di Anagni (FR)”;

Visto il parere sul “Piano di caratterizzazione dello stabilimento industriale Sanofi SpA, ricadente nel Comune di Anagni (FR)” trasmesso dall’ISPRA con nota del 1° luglio 2020 con protocollo n. 28697, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 50241/MATTM del 1° luglio 2020;

Visto il parere sul “Piano di caratterizzazione dello stabilimento industriale Sanofi SpA, ricadente nel Comune di Anagni (FR)”, trasmesso dall’ARPA Lazio - Sede di Frosinone con nota del 3 luglio 2020 con protocollo n. 41529, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al n. 51472/MATTM del 6 luglio 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 23 luglio 2020 con protocollo n. 57500/MATTM con la quale, al fine di acquisire il “sentito” del proponente e delle Amministrazioni interessate, così come previsto dall’articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono state comunicate le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del “Piano di caratterizzazione dello stabilimento industriale Sanofi SpA, ricadente nel Comune di Anagni (FR)”;

Vista la nota della ERM Italia SpA del 29 luglio 2020, trasmessa in nome e per conto della Sanofi SpA, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al n. 59668/MATTM del 30 luglio 2020 nella quale si forniscono chiarimenti in merito alle prescrizioni anticipate nella citata nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 23 luglio 2020 con protocollo n. 57500/MATTM;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza decisoria è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;

Considerato che l’articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l’Amministrazione ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Considerato che non sono state formulate al soggetto proponente richieste di integrazioni documentali o approfondimenti da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, nei termini indicati nella sopra richiamata nota di indizione della conferenza;


Considerato che l’articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ha stabilito la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 (termine poi prorogato al 15 maggio 2020 dall’articolo 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020);

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante la conferenza, sussistono i presupposti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all’articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;


DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il “Piano di caratterizzazione dello stabilimento industriale Sanofi SpA, ricadente nel Comune di Anagni (FR)” trasmesso dalla Sanofi SpA con nota del 26 febbraio 2020, così come integrato dalle considerazioni formulate nella nota della ERM Italia SpA del 29 luglio 2020, trasmessa in nome e per conto della Sanofi SpA, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 1) le indagini previste dal Piano, integrate con le indagini di seguito prescritte, devono fornire elementi utili a giustificare l'andamento altalenante nel tempo (periodo 2014-2019), illustrato nelle Tavole n. 10 e n. 11 allegate al Piano, delle concentrazioni dei contaminanti riscontrati nelle acque di falda, anche per escludere o accertare eventuali presenze di fonti attive di contaminazione. Tali elementi sono necessari a definire il modello concettuale dell'area;
 - 2) il set analitico proposto per le acque sotterranee deve essere integrato con la ricerca dei parametri Nichel, Cromo Totale e Piombo che in passato, nei diversi monitoraggi effettuati sulle acque sotterranee, hanno evidenziato concentrazioni superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il parametro Rame rinvenuto nel campione di acque prelevato dal pozzetto SF2 durante le attività di controllo AIA a novembre 2019 in concentrazione superiore al valore limite di emissione indicato dalla Tabella 3, Allegato 5, Parte III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (sul punto cfr. nota dell'ARPA Lazio con protocollo n. 36846 del 17 giugno 2020);
 - 3) in riferimento ai metodi relativi ai parametri da ricercare indicati nel capitolo 5 del Piano devono essere adottate le metodiche attualmente in uso presso i laboratori dell'ARPA Lazio;
 - 4) in relazione all'ipotesi di assimilabilità dei superamenti delle CSC del parametro Arsenico a valori di fondo naturale, se a valle dei risultati delle attività di caratterizzazione, l'Azienda ritenesse che i superamenti delle sostanze rilevate siano ascrivibili ad un fondo naturale-antropico, è necessario che il soggetto interessato, proprietario/gestore del sito, elabori un documento tecnico nel quale sia sostanziata, su basi scientifiche, la compatibilità delle concentrazioni rilevate con le condizioni geologiche, idrogeologiche ed antropiche presenti nel contesto territoriale di appartenenza, da sottoporre alla valutazione della Regione Lazio, dell'ARPA Lazio e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale amministrazione responsabile del procedimento di bonifica. Per l'assimilabilità a valori di fondo naturale dei valori superiori alle CSC, per sostanze inorganiche, anche per quanto riguarda le aree ricomprese in siti di bonifica di interesse nazionale ricadenti nella Regione Lazio, si può fare riferimento anche alla Decreto della Giunta Regionale del Lazio n. 296 del 21 maggio 2019 e alle Linee guida per la determinazione dei valori di fondo naturale per i suoli e le acque sotterranee redatte in ambito SNPA (8/2018);
 - 5) limitamente all'area serbatoi interrati di gasolio, l'Azienda deve realizzare 3 perforazioni di sondaggi integrativi aggiuntivi (SBxx) a carotaggio continuo spinti fino al raggiungimento della frangia capillare ad una profondità massima indicativa di 10 m da p.c., da posizionare secondo le indicazioni di massima riportate nella sottostante figura (da verificare in campo anche sulla base dell'effettiva possibilità logistica). Tale necessità nasce dall'esigenza di acquisire informazioni aggiuntive nell'area interessata dalla presenza di spessori residuali di LNAPL:




- 6) per la verifica della qualità idrochimica delle acque di falda superficiale in prossimità del Rio Santa Maria, l'Azienda deve effettuare 1 piezometro superficiale integrativo (MWxx) da posizionarsi secondo le indicazioni di massima riportate nella sottostante figura. Ciò in considerazione del fatto che, sulla base delle informazioni preliminari, il Rio Santa Maria sembra avere un effetto drenante sull'acquifero superficiale (per lo meno sulla porzione posta in sua destra idrografica); la verifica/conferma di tale aspetto è di fondamentale importanza anche ai fini del modello concettuale da adottare per l'implementazione dell'Analisi di Rischio e in particolare per l'individuazione del Punto di Conformità. A tal fine, si deve acquisire un numero di informazioni sufficienti per definire in modo più esaustivo l'eventuale connessione tra l'acquifero superficiale e il Rio Santa Maria (in entrambe le sponde, destra e sinistra) e la conferma della non connessione idraulica tra il Rio Santa Maria e la falda profonda:



- 7) in merito all'infittimento delle indagini già svolte in passato nell'area denominata A+B, il sondaggio proposto SB10 deve essere posizionato leggermente spostato verso N/N-ovest in prossimità del limite di proprietà del sito, così come mostrato in figura e che venga completato a piezometro superficiale (MWxy) in modo da poter acquisire un quadro maggiormente

completo della qualità delle acque della falda superficiale in prossimità del confine del sito e di potenziale valle idrogeologica:



- 8) se durante l'esecuzione dei sondaggi, in fase di perforazione, dall'esame delle carote emergesse la presenza di "materiale di riporto", lo stesso deve essere gestito ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28 (in cui è previsto anche l'effettuazione del test di cessione);
 - 9) in merito al set analitico:
 - a. sui campioni prelevati dai 3 sondaggi aggiuntivi (SBxx) ai 3 sondaggi già previsti in area ex serbatoi di gasolio (SB4÷SB6) e dai 3 sondaggi integrativi aggiuntivi (SBxy) posti presso l'area serbatoi fuori terra di idrocarburi e sostanze chimiche, deve essere applicato il medesimo pacchetto analitico proposto dall'Azienda per i campioni Sb4÷SB6: Arsenico – Idrocarburi aromatici (BTEXs) – Idrocarburi leggeri e pesanti ($C \leq 12$ and $C > 12$) – Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA);
 - b. sui campioni raccolti dai sondaggi SB7÷SB12 deve essere determinato anche il parametro Piombo nonché il set analitico relativo ai Solventi organici alogenati (compresi nell'elenco della Tabella 1, Colonna B, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) al fine di verificare/confermare la presenza o meno di tali composti e la loro eventuale correlazione con i seppur sporadici e modesti superamenti delle CSC rinvenuti nei piezometri superficiali presenti nell'area A+B (Piombo: MW36 e MW38; 1,2-dicloropropano MW42);
 - c. deve essere aggiunto il parametro Piombo anche nelle analisi dei campioni delle acque sotterranee, per le quali il pacchetto analitico si ritiene idoneo e applicabile anche al piezometro aggiuntivo MWxy proposto a completamento del sondaggio SB10;
 - 10) nell'esecuzione del Piano si deve procedere sempre con la preventiva condivisione e coordinazione delle attività con l'Ente di controllo territoriale anche ai fini dell'espletamento di quanto necessario per la validazione dei risultati.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)